

durata indeterminata, la Banca sarebbe disposta a rimborsare senz'altro l'Istituto di ogni residuo suo a vere decorsi due anni dal termine delle singole operazioni, indipendentemente dall'esito delle procedure verso le aziende finanziarie e verso lo Stato. In tal caso l'Istituto dovrebbe dare esplicito mandato alla Banca di agire, per conto e nell'interesse dell'Istituto stesso, per il recupero delle somme erogate.

Al riguardo è da rilevare che, se si concedesse alla Banca la richiesta dilazione di due anni, l'Istituto perderebbe l'azione di regresso verso la Banca stessa, in quanto tale azione si prescrive nel termine di un anno dalla data del protesto o dalla scadenza (nel caso di girata delle cambiali con la clausola senza spese). Sarebbe quindi necessario consentire alla Banca una dilazione di un solo anno per mantenere, nei suoi confronti, l'azione cambiaria; che, d'altra parte, non sarebbe necessario certamente promuovere, in quanto la Banca, data la sua indiscussa solidità ed i rapporti che ha con l'Istituto, farebbe fronte sicuramente ai propri impegni alla scadenza, saldando l'Istituto stesso di ogni suo credito.

È da tenere infine presente che l'operazione proposta comporterebbe, da parte dell'Istituto,